REGOLAMENTO (CEE) N. 1505/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la regione Friuli-Venezia Giulia è stata gravemente colpita da un terremoto nel maggio 1976; che i comuni sinistrati hanno una spiccata vocazione agricola;

considerando che i danni causati all'agricoltura sono tanto gravi che gli agricoltori non possono porvi rimedio unicamente con i loro mezzi;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità fornisca un aiuto rapido ed efficace per ricostituire e migliorare il potenziale agricolo della regione sinistrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio, la Comunità partecipa, alle condizioni previste dall'articolo 2 ed in base alla procedura di cui all'articolo 3, alla ricostituzione ed al miglioramento:

— delle condizioni di produzione nell'agricoltura o nelle aziende agricole,

— degli impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli,

resi necessari nella regione Friuli-Venezia Giulia dalle distruzioni provocate dal terremoto del maggio 1976.

Articolo 2

1. Le disposizioni in appresso indicate del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2), si applicano per analogia al contributo della Comunità accordato a norma dell'articolo 1:

— articolo 13,

— articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettere a) e c),

— articolo 17,

— articolo 20, paragrafi 2, 3, 4 e 6,

— articolo 21, paragrafo 2,

— articolo 22.

2. Inoltre, il contributo della Comunità è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni particolari:

a) il progetto deve contribuire alla ripresa economica nel settore agricolo tenendo conto della necessità di incrementare la produttività dell'agricoltura conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, o di migliorare gli sbocchi dei prodotti agricoli;

b) per un determinato progetto:

— le sovvenzioni concesse dalla Comunità non possono superare il 45 % dell'investimento realizzato;

— il beneficiario della ricostituzione o del miglioramento realizzati deve partecipare al finanziamento; tale partecipazione finanziaria non può essere inferiore al 10 %, qualora la ricostituzione o il miglioramento riguardi impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli;

c) la Repubblica italiana si impegna a fare gli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento, tenendo conto del contributo della Comunità e della partecipazione del beneficiario.

Articolo 3

Per il contributo della Comunità accordato a norma dell'articolo 1 è fissata la seguente procedura:

(1) Parere reso il 18 giugno 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

a) le domande di contributo possono essere inoltrate permanentemente alla Commissione, ma non oltre il 31 ottobre 1976; tuttavia le domande di contributo per investimenti nelle aziende agricole possono essere presentate fino al 31 dicembre 1976;

b) la Commissione prende i provvedimenti necessari affinché una decisione di merito su ciascun caso particolare sia adottata al più tardi sei settimane dopo che siano pervenuti i dati necessari per la decisione stessa;

c) la Commissione consulta, per quanto possibile, il comitato permanente per le strutture agricole — in occasione delle riunioni periodiche di quest'ultimo — sui progetti di decisioni di merito, senza che tale consultazione possa impedirne l'adozione entro la scadenza indicata alla lettera b); in caso contrario, la Commissione informa il comitato, entro i più brevi termini, delle decisioni da essa adottate.

Articolo 4

Le seguenti disposizioni del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità [1] si applicano per analogia agli stanziamenti iscritti in bilancio per il finanziamento delle misure previste dal presente regolamento:

— articolo 6, paragrafo 5,

— articolo 40, paragrafo 2,

— articolo 114.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. L 116 del 1o. 5. 1973, pag. 1.